

QUESITI

VITO PLANTAMURA

L'omicidio per legittima difesa (I parte)

SOMMARIO: 1. Introduzione: “*la velocità è tutto*”. – 2. L'omicidio per legittima difesa: cenni storici e progetti di riforma. – 3. L'evoluzione della giurisprudenza sull'art. 52 c.p. – 3.1 L'eccesso colposo e la scriminante putativa. – 3.2 L'omicidio per legittima difesa c.d. domiciliare¹.

1. Introduzione: “la velocità è tutto”

Negli anni '80 del secolo scorso, un processo per (tentato) omicidio, relativo a fatti avvenuti nella metropolitana di New York, tenne con il fiato sospeso l'opinione pubblica americana, fino al verdetto di assoluzione². Nella specie, era successo che un comune cittadino, un borghese incensurato (bianco), ingegnere nucleare, per giunta all'apparenza piuttosto inerme — tanto da essere stato già vittima di una rapina nella stessa metropolitana — che era salito di sabato pomeriggio appunto sulla *subway*, alla reiterata richiesta di dargli 5 dollari, formulata da parte di un gruppo composto da quattro giovani turbolenti (negri, poi rivelatesi tutti con precedenti penali per rapina, furto o reati minori), aveva risposto estraendo la pistola detenuta illegittimamente — perché la richiesta di porto d'armi, che aveva avanzato a seguito della rapina precedentemente subita, era stata respinta in quanto ritenuta non sufficientemente motivata — ed esplodendo cinque colpi.

I colpi di pistola avevano attinto i giovani in questione, non uccidendone alcuno, ma ferendoli tutti e, in particolare, immobilizzando permanentemente uno dei quattro. L'accusa sosteneva il tentato omicidio (oltre ad altre contestazioni “minori”), mentre la tesi difensiva poggiava sulla legittima difesa. Il caso in questione, tuttavia, oltre che giuridico, era pure mediatico e politico, con una città e, forse, perfino un'intera Nazione, che si divideva nettamente tra ammiratori di quello che, proprio dai media, venne subito ribattezzato il vigilante della metropolitana, e coloro i quali ritenevano, invece, che si trattasse di un atto criminale vero e proprio, non scusabile in alcun modo, ed eventualmente non privo di un risvolto razzista, e dunque particolarmente odioso. L'imputato venne assolto da tutte le accuse “maggiori”, di aggressione e tentato omicidio, ed invece venne condannato — al pagamento di una multa, ad un

¹ Questo scritto è suddiviso in due parti. La Seconda parte (recante 1. Profili di diritto comparato. – 2. La reale portata dell'art. 2 C.e.d.u. – 3. Rilievi conclusivi) sarà pubblicata sul prossimo fascicolo.

² A questo episodio, ed al successivo processo, è dedicato il libro di FLETCHER, *A crime of self-defense: Bernhard Goetz and the law on trial*, Chicago, 1988, poi tradotto in diverse lingue ed edito anche in Italia, Id., *Eccesso di difesa*, Milano, 1995.

breve periodo di detenzione, nonché ad uno più lungo di *probation* — solo per detenzione illegale di arma da fuoco. Il suo caso è stato già ampiamente analizzato, anche nella letteratura italiana³, e non lo sarà anche in questa sede, se non per riferire che l'assoluzione si basò, nella concezione della giuria, più che sulla positiva sussistenza dei requisiti della legittima difesa, sull'insussistenza dell'intento omicidiario: nel senso che, appunto secondo la giuria, l'imputato aveva agito spinto dal motivo di difendersi, e non da quello di ledere/uccidere i suoi aggressori. In definitiva, l'assoluzione ebbe come fondamento una sorta di rilevanza dei motivi fino all'esclusione del dolo⁴, e non la sussistenza della legittima difesa, magari anche solo putativa.

Ciò che maggiormente si vuole sottolineare, tuttavia, ed utilizzare come spunto per successive riflessioni, è un'espressione dello stesso Goetz, contenuta nella lunga videoregistrazione della sua prima confessione resa alla polizia, alla quale si era spontaneamente consegnato. Si tratta di un'espressione che, forse non a caso, per la sua capacità suggestiva ed evocativa è stata riportata nel libro poi scritto da uno dei giurati⁵, oltretutto da un soggetto del tutto privo di cognizioni giuridiche: «*Speed is everything*».

Come risulta dal contesto, con tale espressione Goetz si riferiva, innanzitutto, alla velocità di realizzazione della sua condotta, perché i giovani (aggressori o presunti tali) gli erano praticamente addosso e, per evitare di essere facilmente disarmato dopo aver colpito il primo di essi, aveva dovuto agire molto rapidamente, sparando i cinque colpi in rapidissima sequenza. E dunque la velocità è tutto, nel senso che, appunto nella prospettiva di Goetz, la sua velocità di esecuzione gli aveva consentito, almeno per una volta, di uscirne da vincitore e non da vinto, da carnefice e non da vittima. A tal specifico riguardo, tuttavia, il giurista non può esimersi dal considerare, come dato principale, che la velocità dell'esecuzione aumenta in modo più che significativo la possibilità di un errore nella stessa.

Ma l'espressione in questione, oltre la prospettiva del suo autore, assume anche altri significati, perché, a ben considerare, nella legittima difesa la tempistica o, se si preferisce, il tempismo, è tutto. Se l'azione difensiva è troppo tarda, infatti, si è di fronte ad una reazione o ritorsione, e non ad un vero atto di difesa; e gli estremi della scriminante non ricorrono neppure se, al contra-

³ Nella dottrina italiana, si veda la ricostruzione operata da SZEGO, *Ai confini della legittima difesa. Un'analisi comparata*, Padova, 2003.

⁴ Cfr. VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, Torino, 2000; nonché, con particolare riferimento all'omicidio: PLANTAMURA, *Assassinio senza movente?*, in *Giur. mer.*, 208, 1083 ss., e, in chiave comparatistica, D'ANGELO, *Gli "Ehrenmorde" nel diritto penale tedesco. La valutazione giuridica del movente culturale nei reati di omicidio a causa di onore*, in *Ind. pen.*, 2013, 656 ss.

⁵ Cfr. LESLY, *Subway Gunman: A Juror's Account of the Bernhard Goetz Trial*, New York, 1988.

rio, l'azione difensiva è troppo tempestiva o anticipata. In altri termini, «la legittima difesa non deve verificarsi né troppo presto né troppo tardi»⁶.

Per altro, la necessità che la legittima difesa si verifichi con una precisa tempistica è richiesta sia nei diversi ordinamenti interni – si pensi, ad es., al requisito dell'attualità del pericolo del “nostro” art. 52 c.p. – che in quello internazionale⁷; per giunta a livello tanto di persone fisiche quanto di Stati. Al proposito, per le prime, si pensi all'art. 31 dello Statuto della Corte penale internazionale, per cui ci si può difendere da un ricorso illecito alla forza solo se questo è imminente⁸, nonché, per i secondi, agli artt. 2 e 51 della Carta delle Nazioni Unite, secondo il combinato disposto dei quali, stante il generale divieto, per gli Stati, dell'uso della forza, il diritto naturale all'autodifesa sorge solo qualora un attacco armato abbia già avuto luogo. In tutti questi casi, quindi – almeno nella previsione legale – in associazione alla legittima difesa, ricorre sempre il concetto di pericolo, né passato né futuro, ma presente.

Tutto il contrario, cioè, della dottrina della guerra preventiva, teorizzata da G.W. Busch nel noto documento «*The National Security Strategy of the United States of America*»⁹ – diffuso dalla Casa Bianca, nel 2002, a seguito del drammatico attacco delle Torri gemelle – che condusse alla guerra in Iraq¹⁰. D'altronde, perfino in tale documento emergenziale, lo strumento della guerra preventiva era previsto, non a caso, come eccezione alla regola generale, anche di diritto consuetudinario internazionale cogente¹¹, di possibilità di ricorrere alla forza solo per contrastare un attacco imminente. Un'eccezione da riservarsi solo ai c.d. Stati canaglia (e cioè, alla fine, a quegli Stati in opposizione valoriale con gli USA)¹², e, sul piano individuale, ai terroristi¹³, ma non

⁶ Così, testualmente, FLETCHER, *Eccesso di difesa*, cit., 31.

⁷ Cfr. FOIS, *Riflessioni sul principio di legalità nel diritto internazionale contemporaneo*, in *Riv. dir. int.*, 2013, 361 ss.

⁸ Cfr. MEZZETTI, *Le cause di esclusione della responsabilità penale nello Statuto della Corte Internazionale Penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 259 ss.

⁹ Il documento in questione è reperibile on-line nell'apposito Archivio, all'indirizzo nssarchive.us, assieme ai suoi numerosi predecessori, a partire dal documento del 1987 firmato da Ronald Regan, fino a quello di Barack Obama del 2010.

¹⁰ Cfr. PICONE, *La guerra contro l'Iraq e le degenerazioni dell'unilateralismo*, in *Riv. dir. int.*, 2003, 329 ss.

¹¹ Cfr. MAY, *Le norme dello jus cogens e il diritto penale internazionale*, in *Ars interpretandi*, 2001, 233 ss.

¹² «Quando invece la guerra è realizzata tra Stati che si trovano in una posizione di alterità valoriale, si aprono due possibilità: o si crea un sistema di valori comuni e al contempo un potere giurisdizionale deputato a risolvere il conflitto oppure è lo stesso conflitto a giurisdizionalizzarsi, con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi, lo *jus ad bellum* e lo *jus in bello* si trasformano: il primo legittima anche la guerra preventiva e l'intervento umanitario; il secondo assume i connotati di un “diritto” orientato alla criminalizzazione del nemico, potendosi giungere alla configurazione di strumenti di totale annientamento del nemico, là dove uno Stato o una pluralità di Stati hanno il monopolio valutativo e dispongo-

per questo meno violativa della legalità internazionale¹⁴, tanto che la dottrina della guerra preventiva, in definitiva, non può che apparire solo come una diretta conseguenza di un'affermazione contenuta nell'introduzione del medesimo documento, secondo la quale «*today, the United States enjoys a position of unparalleled military strength and great economic and political influence*». Del resto, è noto che i rapporti di forza tra Stati giocano un ruolo rilevante nel diritto internazionale, che non può essere negletto neppure qualora si parla di relazioni tra alleati¹⁵.

In ogni caso, nella legittima difesa la rilevanza della tempistica, e della velocità d'azione/reazione, non si limita ai due aspetti fin qui considerati, ma inerisce anche ad un terzo. A quest'ultimo proposito, risultano illuminanti altre analoghe dichiarazioni di Goetz, questa volta contenute nel verbale della telefonata che, proprio poco prima di costituirsi alla polizia, il vigilante della metropolitana fece alla sua vicina di casa: «*And you respond very quickly, and you think very quickly...you have just to think more quickly than your opposition. Speed is very important*»¹⁶. In certe situazioni critiche, cioè, tutto si svolge con estrema velocità, e se il soggetto si trova a dover non solo agire ma, anche e prima, pensare, il più velocemente possibile, il margine di errore nella rappresentazione delle circostanze, nonché nella valutazione della situazione e delle diverse possibilità di azione (c.d. errore motivo), ovviamente aumenta in maniera più che significativa.

Insomma, per tutte le ragioni suesposte, in questa sede si aderisce ad una concezione che si può definire cinetica dell'omicidio per legittima difesa (ma anche per paura o, perfino, reazione), nel senso che il giurista, nel porsi *ex ante* per la valutazione di fatti così gravi ed inconsueti per coloro che uccido-

no di mezzi bellici superiori. E, in assenza dell'affermarsi di una dimensione internazionale autenticamente giurisdizionale, il concetto di "guerra al terrorismo" elaborato dopo l'11 settembre del 2001 si è mosso e si muove proprio in quest'ultima direzione», così, testualmente, BARTOLI, *Chiaro e oscuro dei diritti umani alla luce del processo di giurisdizionalizzazione del diritto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 794 ss.

¹³ Cfr. ANNONI, *Esecuzioni mirate di sospetti terroristi e diritto alla vita*, in *Riv. dir. int.*, 2008, 991 ss.

¹⁴ In tal senso, si veda FOIS, *Riflessioni sul principio di legalità nel diritto internazionale contemporaneo*, cit.

¹⁵ «Cooper presenta uno spaccato dei rapporti tra alleati che prescinde completamente dal rapporto di forza tra essi, e che quindi trascura, una volta di più, il ruolo egemonico americano. Ma se affrontiamo il problema dal punto di vista dei rapporti di potere, come è sempre buona norma quando si parla di politica internazionale, la NATO diventa, prima che strumento di creazione di fiducia reciproca, strumento di condizionamento e controllo di cui gli Stati Uniti si sono serviti, e continuano a servirsi, nei confronti degli alleati europei», così, testualmente, CESA, *Lo Stato nella politica contemporanea internazionale*, in *Scienza & Politica*, 2006, 37 ss., e, spec., 47.

¹⁶ Il testo della telefonata in questione, assieme a commenti ed osservazioni più generali sulla personalità di Goetz, è riportato dalla stessa diretta interessata. Cfr. FRIEDMAN, *My Neighbor Bernie Goetz*, in *New York Magazine*, 18 febbraio 1985, 54 ss.

no in tali particolari circostanze – generalmente fino a quel momento incensurati – deve tenere particolarmente conto: da un lato, del preciso momento in cui l'azione omicidiaria *lato sensu* difensiva ha avuto inizio, in relazione a quanto compiuto dall'originario aggressore/offensore; nonché, dall'altro, della velocità con la quale gli avvenimenti si sono svolti, e, quindi, della maggiorata possibilità di errore motivato e/o esecutivo, in capo al soggetto attivo.

Non si deve ritenere, però, che tale concezione cinetica, in quanto totalmente concentrata sul presente, sia in contrasto con il riconoscimento delle condizioni pregresse, come nel caso paradigmatico della c.d. *battered woman defence*¹⁷, che si basa appunto sulla pregresse aggressioni non denunciate dalla vittima-carnefice, proprio perché subite in ambito familiare¹⁸. Tale situazione, anzi, almeno nei casi più gravi, ovverosia quando abbia dato luogo ad una vera e propria *battered woman syndrome*¹⁹, può rilevare perfino come *insanity defence*; nonché, in una sua forma ancora più evoluta, deve ritenersi sussistente pure nel caso di contestazione di omicidio per omesso impedimento dell'evento morte del proprio figlio, causato dall'azione di un *partner* solitamente violento nei confronti di tutti i conviventi.

Infatti, come è stato giustamente osservato nella dottrina nord-americana²⁰, la consapevolezza della madre dei reiterati comportamenti violenti del *partner* nei confronti di uno o più minori conviventi, quando, come generalmente avviene, sia associata a ripetuti comportamenti violenti pure nei propri confronti, non può essere considerata come un'aggravante nell'omesso impedimento – appunto da parte della madre succube, della morte del figlio causata dal *partner* incube – ma quale forma di *battered women defence*: nel senso che evidentemente la madre non interviene a favore dei figli o, comunque, non interviene in modo determinato e risolutivo, solo per difendersi – o se si preferisce, perché in stato di necessità – proprio perché sa bene che altrimenti l'azione violenta in svolgimento continuerebbe, ma sarebbe dirottata contro di lei, eventualmente con esiti fatali.

D'altronde, in sede penale e giuridica in genere, non si può reclamare un comportamento “eroico” da tutte le madri, perché questa sarebbe una pretesa etica, mentre, citando liberamente Aldo Moro, possiamo concludere che il diritto penale è appunto un'etica scevra di quegli eroismi che solo l'etica pura

¹⁷ Cfr. RAMSEY, *Provoking change: comparative insights on feminist homicide law reform*, in *Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 100, 2010, 33 ss.

¹⁸ Cfr. MATHER, *The skeleton in the closet: battered woman syndrome, self-defense and expert testimony*, in *Mercer Law Review*, vol. 39, 1988, 545 ss.

¹⁹ Cfr. WALKER, *The battered woman syndrome*, III, New York, 2009.

²⁰ Cfr. JACOBS, *Requiring Battered Women Die: Murder Liability for Mothers Under Failure to Protect Statutes*, in *Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 88, 1998, 579 ss.

può pretendere: «*Finally, I highlight the dilemmas the law has with evaluating victim status of battered women and mothers. The expectation that a mother will and should, at all costs and beyond what is simply reasonable, sacrifice everything for her child will be made apparent*»²¹.

Come accennato, però, tutto ciò non è necessariamente in contrasto con la concezione cinetica qui proposta dell'omicidio per difesa (paura o reazione), in quanto, pure in questi casi, spesso non ci si trova dinanzi ad ipotesi assimilabili al c.d. dilemma del prigioniero di Robinson²² (da non confondersi con il più noto dilemma del prigioniero di Tucker)²³. Non si tratta, cioè, di una situazione in cui il soggetto che si vuole difendere viene avvisato con dieci giorni di anticipo dell'azione omicidiaria che, appunto dieci giorni dopo, sarà commessa contro di lui, e quindi ha tutto il tempo per scegliere, pianificare, ecc., la propria strategia difensiva, anche eventualmente decidendo – è questo il punto del dilemma – se è giusto agire fin dal primo giorno contro il proprio carceriere, uccidendolo subito, oppure è necessario attendere l'ultimo giorno, per concedere a quest'ultimo la possibilità di cambiare idea, con tutti i rischi che ciò evidentemente comporta²⁴.

Nel caso delle donne maltrattate, infatti, come in genere in tutti i normali contesti non di cattività²⁵, spesso manca un formale ed ampio preavviso, ed avviene piuttosto che le situazioni pregresse, di violenza relativamente controllata, ad un certo punto, precipitano fatalmente. Allora rimane pochissimo tempo per decidere se agire o no, e, in caso positivo, con quali mezzi e con quali modalità²⁶: magari difendendosi uccidendo il proprio aggressore; oppure difendendosi omettendo di agire in difesa dei propri figli, in una poco nobile riedizione del *mors tua vita mea*.

²¹ Così, testualmente, JACOBS, *Requiring Battered Women Die: Murder Liability for Mothers Under Failure to Protect Statutes*, in *Journal of Criminal Law and Criminology*, cit., 588.

²² Cfr. ROBINSON, *Criminal Law Defenses: a systematic analysis*, in *Columbia Law Review*, vol. 82, 1982, 199 ss., e, spec., 217.

²³ Cfr. www.treccani.it.

²⁴ Del resto, non è certo un caso se l'art. 52 c.p. fa espresso riferimento al requisito della necessità, nel senso che l'azione difensiva, per essere scriminata, dev'essere non sostituibile o procrastinabile, senza esporre a rischio ulteriore chi deve farvi ricorso. Cfr. GROSSO, *Difesa legittima e stato di necessità*, Milano, 1964, 177.

²⁵ Come giustamente osservato da SZEGO, *Ai confini della legittima difesa. Un'analisi comparata*, cit., p. 244, un caso analogo a quello del c.d. dilemma del prigioniero si è verificato realmente nell'omicidio di tale Riggs (incube), per mano del suo compagno di cella Schroeder (succube), non incidendo affatto, sul punto di diritto controverso, la circostanza che, nella specie, i soggetti fossero entrambi prigionieri.

²⁶ Più controverso è il caso di omicidio del persecutore nel sonno, che infatti è stato più volte ritenuto non integrante un'ipotesi di legittima difesa dalla giurisprudenza italiana. Cfr. VIGANÒ, *Difesa legittima*, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini, Marinucci, I, III ed., Milano, 2011, 775 ss., e, spec., 828.

2. L'omicidio per legittima difesa: cenni storici e progetti di riforma

Naturalmente, l'omicidio per legittima difesa dev'essere inquadrato all'interno della più generale teorica di tale scriminante²⁷. In questa sede, tuttavia, si sostiene che esiste una specificità dell'omicidio per legittima difesa, ed essa risiede, in tutta evidenza, nel fatto che l'azione difensiva sacrifica la vita umana, ovvero sia il bene che, nonostante manchi una sua considerazione espressa a livello costituzionale, è certamente quello supremo del nostro ordinamento. Tale bene, per altro, è oggetto del primo diritto riconosciuto dalla C.e.d.u.²⁸, con una disposizione che prenderebbe in considerazione anche il fenomeno della legittima difesa tra privati, ma in modo restrittivo, nel senso di escludere l'omicidio per la difesa di beni non personali.

Conseguentemente, nei casi di omicidio, uno degli elementi principali della causa di giustificazione di cui trattasi – per altro, richiamato espressamente dall'art. 52 del codice Rocco – ovvero sia la proporzione tra offesa e difesa²⁹, viene esposto alla maggiore tensione possibile, nel senso che un'uccisione può essere giustificata solo a fronte di un'aggressione di portata affatto rilevante, per oggetto e modalità dell'offesa: sempre tenendo conto, almeno secondo chi scrive, che «*agreditus non habet staderam in manu*».³⁰

Non si deve neppure negligenza, poi, il dato storico fondamentale che la legittima difesa non nasce come scriminante generale, cioè escludente la penale responsabilità di qualsiasi reato commesso, ma, tanto nei codici preunitari

²⁷ Per un inquadramento della quale, si rinvia alle numerosi voci enciclopediche dedicate: GROSSO, voce *Legittima difesa*, in *Enc. Dir.*, XXIV, Milano, 1974, 46 ss.; ID., voce *Legittima difesa*, in *Diz. dir. pubbl.*, a cura di Cassese, Milano, 3473 ss.; PADOVANI, voce *Difesa legittima*, in *Dig. Pen.*, III, Torino, 1989, 497; RONCO, voce *Legittima difesa*, *ivi*, Torino, 2008, 640 ss.; SIRACUSANO, voce *Difesa legittima*, in *Trattato di diritto penale, Parte Generale II, Il reato*, a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Torino, 2013, 360 ss.; VIGANÒ, *Difesa legittima*, cit.

²⁸ Cfr.: CONTI, *Il diritto alla vita nella giurisprudenza delle alti corti*, in *Pol. dir.*, 2012, 555 ss.; DI GIANDOMENICO, *Il diritto alla vita nelle dichiarazioni universali e nei trattati internazionali sui diritti dell'uomo*, in *Riv. int. fil. dir.*, 2000, 113 ss. Si deve segnalare che se, nella C.e.d.u. – che è del 1950 – con una metodologia corretta, prima viene in considerazione il bene della vita (art. 2) e poi quello della dignità umana (art. 3, sul divieto di tortura e di trattamenti degradanti: ritenuto violato, ad es., nella nota sentenza Torreggiani del 2013; art. 4 sul divieto di schiavitù; art. 5 sul diritto alla libertà e alla sicurezza), invece nella successiva Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – del 2000 – con un'inversione logica, è prevista prima la tutela della dignità umana (art. 1) e poi quella della vita umana (art. 2).

²⁹ Cfr. PIERDONATI, *La proporzione nella difesa legittima: il momento e la base del giudizio*, in *Ind. pen.*, 2003, 587 ss.

³⁰ In verità, il noto brocardo non affolla i repertori giurisprudenziali. Un esempio del suo utilizzo può reperirsi in Trib. Mil. Torino, 16 settembre 1998, L.S., in BROCCA, MINGRONE, *La legittima difesa*, Padova, 2003, 132 ss.

italiani, quanto, ancor prima, in quello napoleonico, è prevista nella parte speciale, in relazione proprio con l'omicidio e le percosse/lesioni: reati che sono scriminati quando sono commessi per difendere le persone, o anche solo i beni, soprattutto contro rapine e furti in abitazione, specie notturni, ma anche diurni, almeno come diminuzione di pena (ad es., artt. 378 e 373 del codice estense del 1855).

Nell'Italia unita, invece, con l'art. 49, co. 1, n. 2 del codice Zanardelli si arriverà ad una formulazione di parte generale della legittima difesa, per cui «non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale ed ingiusta», ma associata a specifiche previsioni più ampie di parte speciale, secondo lo schema davvero “vecchio come il mondo” della non punibilità dell'omicidio e delle lesioni inferte al ladro notturno introdottosi in un'abitazione, ed anche di quello diurno nell'ipotesi di abitazioni isolate, qualora «vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi». Mentre, in riferimento alla clausola generale, si deve osservare che tanto l'espressione “respingere”, quanto quella “violenza”, evidentemente fanno ancora riferimento esclusivo ad un contesto di contrapposizione fisica, tra chi offende e chi si difende.

Dunque, il vero salto di qualità si ottiene solo con il codice Rocco, che infatti abbandona completamente il metodo casistico di parte speciale, e prevede una clausola di parte generale particolarmente ampia – per altro, coniugata con gli istituti dell'eccesso colposo³¹ e della scriminante putativa³² – con rilevanti conseguenze indirette pure sui presupposti di operatività della scriminante. Infatti, se ci si può difendere legittimamente contro qualsiasi reato, e non solo contro una certa tipologia di reati (omicidio, lesioni, rapina, furto, specie in abitazione, ecc.), significa che la legittima difesa è valida pure nei confronti del delitto di violenza privata, ma ciò implica la necessità del tendenziale abbandono della teoria secondo la quale l'operatività della scriminante si basa sulla mancanza di un c.d. *commodus discessus*³³.

³¹ Cfr. AZZALI, *L'eccesso colposo*, Milano, 1965.

³² Cfr. CAVALIERE, *L'errore sulle scriminanti nella teoria dell'illecito penale. Contributo ad una sistematica teleologica*, Napoli, 2000; DE VERO, *Le scriminanti putative. Profili problematici e fondamento della disciplina*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 773 ss.

³³ Cfr. MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, II, Padova, 2012, 281: «Sotto un altro punto di vista, però, si potrebbe anche osservare come la scriminante di cui trattasi si applica a tutti i reati senza alcuna restrizione. Né alcuno ha mai sostenuto che non possa applicarsi alla violenza privata, fattispecie incriminatrice che tutela i consociati contro le condotte, violente o minacciose, che costringono le vittime del reato stesso a fare od omettere qualcosa. Ebbene, obbligare l'aggregato a fuggire non equivale, forse, a costringerlo ad un fare, ovvero ad allontanarsi da un luogo? In questo modo, cioè, tutti reati contro i quali non ci si può difendere, perché si può scappare, si trasformerebbero in violenze private, che non ammettono legittima difesa, e dunque di comprende come, se pure per una diversa via, si è

Per giunta, l'art. 52 c.p., riferendosi in modo affatto ampio alla commissione di un fatto a difesa di un diritto da un'offesa ingiusta – offesa che quindi potrebbe anche non essere costitutiva di reato³⁴ – risulta applicabile pure a contesti che non implicano l'esercizio di violenza fisica alcuna, né da parte di chi offende né da quella di chi si difende. Si pensi, ad es., al caso in cui Tizio – che non è un personaggio pubblico – commetta una violazione del domicilio informatico di Caio, finalizzata esclusivamente a rimuovere, appunto dal sito di Caio, una sua fotografia “scattata” e pubblicata dallo stesso Caio senza il suo consenso. L'azione di Caio non è costitutiva di reato, a meno che non ci sia stata un'interferenza nei luoghi di cui all'art. 614 c.p.³⁵, ma è comunque *contra ius*, costituendo un abuso (perdurante) di immagine altrui ex art. 10 c.c., e, conseguentemente, l'azione difensiva di Tizio deve ritenersi scriminata.

Risulta evidente, tuttavia, che il cuore della legittima difesa, non solo dal punto di vista storico, ma anche per l'attuale casistica giurisprudenziale, rimane quello dei delitti di omicidio o, comunque, di lesioni personali (tendenzialmente gravi), commessi appunto per difendersi contro un'aggressione violenta alla persona, un furto e/o una rapina, in situazioni che spesso vedono contrapposti soggetti che non hanno precedenti per crimini violenti e sono socialmente integrati – che si difendono – a persone che fanno parte del circuito criminale o, comunque, sono solite tenere comportamenti violenti.

Anche per questo, in dottrina³⁶ è stato sostenuto che l'evidente intento di an-

tornati ad evidenziare il conflitto tra la teoria del *commodus discessus* e il bene giuridico costituito dalla libertà di locomozione».

³⁴ Cfr. Cass., Sez. V, 6 marzo 2001, Fidanzì, in *Foro it.*, 2001, 386 ss. Si tratta di una vicenda boccaccesca, ma che merita di essere riferita perché conferma, anche a livello di riconoscimento giurisprudenziale, la possibilità di una difesa contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta (e anche questo è discutibile, visto che per ingiusta si intende *contra ius*, e ormai l'infedeltà coniugale non è più riconosciuta, almeno in Italia, neppure come causa di addebito della separazione), ma comunque decisamente non costitutiva di reato. Nella specie, l'offesa ingiusta consisteva nel tentativo di “rubare la moglie altrui”, e il soggetto “agredito” si era difeso screditando il suo “aggressore”, in definitiva l'amante di sua moglie, facendo vedere, a quest'ultima e ad altri esponenti della sua famiglia, un memoriale sessualmente compromettente che aveva ottenuto, a sua volta, dalla moglie del menzionato amante, nonché definendolo, testualmente, un “porco depravato”. È interessante notare che i giudici di prime e seconde cure hanno negato la legittima difesa in virtù della mancanza di proporzione tra offesa e difesa, mentre la Cassazione arrivava alla medesima soluzione per via del fatto che il marito tradito aveva tenuto la stessa condotta offensiva della reputazione (ma sarà proprio così?) dell'amante di sua moglie pure in altre occasioni, in quanto aveva mostrato le memorie piccanti di quest'ultimo anche a persone estranee, sempre qualificandolo in modo analogo, e quindi al di là di un intento dissuasivo -nei confronti di sua moglie, rispetto al progetto di lasciarlo ed andare a vivere con l'amante-, e quindi “difensivo” rispetto al possibile “furto d'amore”.

³⁵ Cfr. PLANTAMURA, *Moderne tecnologie, mass media e sistema penale: quali equilibri?*, in *Dir. inf.*, 2006, 417 ss.

³⁶ Cfr. RONCO, voce *Legittima difesa*, cit., 645.

pliare l'ambito di operatività della legittima difesa, perseguito dal codice Rocco, appunto mediante il ricorso ad una clausola generale e l'abbandono delle previsioni di parte speciale, può aver prodotto, come in una sorta di effetto *boomerang*, una contrazione dell'area in questione, proprio con riferimento alle situazioni di più frequente applicazione, ed anche nei confronti di quella particolare circostanza in qualche modo paradigmatica dell'istituto, cioè quella del ladro che viene ucciso dal *pater familias*, nella casa in cui nottetempo si era introdotto: eventualità presa in considerazione favorevolmente già dalle XII tavole, secondo le quali, infatti, «*Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caeso esto*»³⁷.

Com'è noto, nel nostro ordinamento, tale specifica questione è stata poi affrontata dalla c.d. difesa domiciliare, introdotta con la l. 13 febbraio 2006, n. 59, di cui si riferirà nel proseguo. Nel presente paragrafo, invece, si vogliono brevemente illustrare i tentativi di riforma della legittima difesa, contenuti nei rispettivi progetti di riforma del codice penale, che si sono succeduti a partire dagli anni '90 del secolo scorso. Nel progetto Pagliaro del 1991, si specificava che il requisito della proporzione tra l'offesa e la difesa doveva essere riferito a tutti gli elementi significativi dell'aggressione. La formulazione non brillava per determinatezza, visto che non erano indicati tali elementi, e quindi – anche per l'evidente connessione temporale – pare uno dei frutti meno riusciti della celebre sentenza Dell'Andro, di cui infatti riecheggia la nota espressione, in base alla quale «il fuoco della colpa deve coprire gli elementi significativi della fattispecie».

Particolarmente limitante, invece, risultava la previsione del progetto Grosso del 2001 (art. 36, difesa legittima “esimente”), perché, oltre a statuizioni condivisibili, relative alla necessità di scegliere, a parità di efficacia difensiva, la difesa meno lesiva per l'aggressore, e all'inapplicabilità della scriminante a chi abbia provocato ad arte l'azione offensiva altrui, per poi potersi difendere, in modo meno condivisibile specificava pure che la proporzione doveva essere valutata solo tra i beni contrapposti, e quindi senza alcun riferimento ai mezzi in concreto disponibili per il difensore, nonché prevedeva addirittura l'obbligo, ove ciò fosse possibile senza rischi per la vittima dell'originaria aggressione, di non difendersi e di darsi alla fuga. Insomma, a prescindere da qualsiasi altra considerazione circa la proporzione tra difesa ed offesa, ogni difesa, in presenza di una sicura possibilità di fuga, si trasformava in una rea-

³⁷ Cfr. FALCHI, *Diritto penale romano (dottrine generali)*, II, Padova, 1937, 176. L'espressione è ripresa nel titolo del saggio di CADOPPI, «*Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto*». *Riflessioni de lege ferenda sulla legittima difesa*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di Dolcini e Paliero, Milano, 2006, 1377.

zione, che però è concetto, anche temporalmente, del tutto distinto.

Molto più interessanti, quindi, risultano tanto il progetto Nordio quanto quello Pisapia, praticamente entrambi del 2006. In base al primo, infatti, la proporzione nella legittima difesa (art. 30) deve essere valutata tenendo conto sia dei beni in conflitto, che dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete dell'aggressione. Inoltre, la scriminate dell'uso legittimo delle armi o di altri mezzi di coazione fisica (art. 31) non era riservata solo ai pubblici ufficiali nell'adempimento del proprio ufficio - o ai privati richiesti di prestarli assistenza - ma prevedeva un comma terzo dedicato, in definitiva, alla c.d. legittima difesa domiciliare, se pure in chiave intermedia tra la giustificazione e la scusa, per cui: «è scriminato il fatto di chi fa uso di armi perché è costretto dalla necessità di difendere l'inviolabilità del domicilio contro un'intromissione ingiusta, violenta o clandestina e tale da destare ragionevole timore per l'incolumità o la libertà delle persone presenti nel domicilio».

Il progetto Pisapia, invece, non conteneva alcuna previsione circa la legittima difesa c.d. domiciliare; e, del resto, ciò risulta comprensibile visto le vivaci polemiche che avevano accompagnato la modifica dell'art. 52 c.p. compiuta poco prima, ma da una maggioranza di colore politico opposto, rispetto a quella che aveva istituito la nuova Commissione di riforma. Tale progetto, tuttavia, da un lato faceva propria l'equilibrata formulazione del suo antecessore in tema di proporzionalità della difesa riferita anche ai mezzi, ed inoltre, nell'ambito di un sistema differenziato tra cause oggettive di giustificazione (art. 15) e cause soggettive di esclusione della responsabilità (art. 16), proponeva l'introduzione di una difesa scusante - ma distinta dalle vere e proprie cause di esclusione della colpevolezza, di cui agli artt. 17 e 22 - nel caso in cui si fosse verificato un eccesso di legittima difesa, a seguito di un «grave turbamento psichico, timore o panico, in situazioni oggettive di rilevante pericolo per la vita, per l'integrità fisica, per la libertà personale o per la libertà sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati, chiusi o comunque di minorata difesa».

Risulta intuitivo, inoltre, che in tali casi di turbamento, timore o panico, la reazione dell'aggredito - che non a torto si riteneva scusabile - non può che essere stretta, tanto da sacrificare la vita dell'aggressore. D'altronde, tal ultima disposizione - come sottolineato dalla dottrina³⁸ - serviva proprio a dare una risposta più convincente, rispetto a quella offerta dalla citata legge n. 59 del 2006, alla questione della c.d. difesa domiciliare; ma, com'è noto, purtroppo

³⁸ Cfr. MEZZETTI, *Giustificanti e scusanti nello schema di disegno di legge delega per un nuovo codice penale della commissione Pisapia*, in *Cass. pen.*, 2008, 418 ss.

anche il Progetto Pisapia ha seguito l'ingloriosa sorte dei suoi antecessori³⁹.

3. L'evoluzione della giurisprudenza sull'art. 52 c.p.

Nel nostro Paese, in mancanza di una riforma legislativa dell'art. 52 c.p.⁴⁰, se non con specifico riferimento all'ipotesi di violazione del domicilio, che si tratterà nel proseguo, l'evoluzione dell'omicidio per legittima difesa è stata principalmente affidata al formante giurisprudenziale. Ad es., secondo una giurisprudenza ormai risalente, ed oggi difficilmente riproponibile, era ammessa la logica del "fermo o sparo", nel senso che per impedire la fuga in motocicletta di due ladri che si erano appena impossessati di un'ingente somma di denaro, il proprietario di quest'ultima, dopo aver intimato l'*alt*, ed aver esploso dei colpi in area di avvertimento, era legittimato a sparare per interrompere la fuga, senza dover rispondere neppure di omicidio colposo, ex art. 55 c.p.⁴¹ A tal proposito, però, si deve riferire che, almeno nella ricostruzione operata dalla sentenza in questione – che tuttavia, sul punto, non poteva che basarsi sulle dichiarazioni dello stesso imputato – l'agente aveva sparato con l'intenzione di colpire la ruota della motocicletta, se pur, di fatto, colpendo mortalmente il passeggero della stessa (e quindi, in un certo senso, in tale sentenza manca un'affermazione del dolo di omicidio).

In qualche modo, quindi, la sentenza citata sembrerebbe costituire l'antecedente logico di una successiva pronuncia – relativa ad un caso di omicidio in cui l'imputato aveva sparato un colpo di arma da fuoco contro il suo aggressore, attraverso la fessura prodotta da quest'ultimo nella porta del vano in cui si era barricato – secondo la quale, in casi simili, prim'ancora di porsi il problema della ricorrenza della legittima difesa, eventualmente eccessiva e/o putativa, il giudice dovrebbe valutare se davvero in tale contesto possa ritenersi ricorrente, appunto, il dolo di omicidio⁴².

In definitiva, si trattava di una visione ancora eticizzante dell'istituto della legittima difesa, per cui si tendeva a punire l'autore dell'omicidio (consumato o tentato), solo quando la sua azione difensiva risultasse priva, appunto, di un fondamento etico, e la prospettazione giudiziale della ricorrenza della legittima difesa fosse vista, dunque, come una deformazione dell'istituto, in un inammissibile strumento di aggressività⁴³.

³⁹ Cfr. RAMACCI, *I perché del codice che non c'è*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 929 ss. Nella manualistica, l'argomento della mancata riforma del codice penale italiano è affrontato da MANNA, *Corso di diritto penale*, cit., 759 ss.

⁴⁰ Cfr. SIRACUSANO, *Questioni ancora aperte sulla riforma della legittima difesa*, in *Ind. pen.*, 2008, 7 ss.

⁴¹ Cfr. Cass., Sez. V, 2 dicembre 1983, Maiola, in *Riv. pen.*, 1984, 792.

⁴² Cfr. Cass., Sez. I, 21 ottobre 1988, Conegliano, in *Riv. pen.*, 1989, 865.

⁴³ Cfr. Cass., Sez. I, 13 aprile 1984, Ciatto, in *Giust. pen.*, 1984, 713.

Tale concezione eticizzante, tuttavia, pare superata dalla giurisprudenza del decennio successivo – ovvero sia degli anni novanta del secolo scorso – in cui anche la questione del dilemma del prigioniero di Robinson, di cui si è accennato in precedenza, è stata affrontata e risolta favorevolmente all'imputato, per altro con riferimento ad un caso particolarmente controverso, in cui il soggetto fatto prigioniero era un boss mafioso. Secondo la Cassazione, infatti, la situazione di violenta contrapposizione tra due clan mafiosi non costituiva una provocazione cosciente e volontaria (e quindi escludente la legittima difesa) della situazione di pericolo attuale sofferta, appunto, da un boss mafioso che, nella specie, era stato sequestrato, mentre si trovava nella sua villa, dagli esponenti del clan rivale. In tal caso, visto che il soggetto sequestrato, al termine di un preciso rituale, sarebbe stato ucciso, l'omicidio dei carcerieri, commesso dal prigioniero, è stato ritenuto scriminato dalla legittima difesa⁴⁴.

In una sentenza ancora successiva, però, la stessa Cassazione – in un caso di omicidio commesso per difendersi da una vendetta mafiosa, a sua volta conseguente ad un altro delitto compiuto in precedenza dall'imputato – ha ritenuto invece che: «non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida o si ponga volontariamente in una situazione di pericolo dalla quale è prevedibile o ragionevole attendersi che derivi la necessità di difendersi dall'altrui aggressione»⁴⁵.

Ovviamente, poi, la giurisprudenza tende ad escludere la ricorrenza della legittima difesa ogni qual volta l'azione dell'omicida sia spinta da risentimento e, quindi, manifesti intenti puramente ritorsivi, come nel caso di omicidio commesso dal proprietario di un fondo che, da quindici metri di distanza, aveva sparato due colpi di fucile contro un soggetto che, l'anno precedente, aveva incendiato una baracca sita nella sua proprietà; ma che nella specie si era nuovamente introdotto nel fondo altrui disarmato, solo per recuperare un'autovettura ivi parcheggiata da giorni⁴⁶.

Analogamente, l'uccisione mediante colpi di pistola è stata ritenuta non scriminabile dalla legittima difesa, nell'ipotesi in cui l'imputato, «senza pregiudizio e senza disonore», avrebbe potuto evitare lo scontro con il suo presunto aggressore, andando via con l'automobile che aveva raggiunto, invece di ridiscenderne armato⁴⁷.

Ancora più di recente, sono stati ritenuti assenti i presupposti della causa di giustificazione di cui trattasi, anche *sub specie* di eccesso colposo di difesa,

⁴⁴ Cfr. Cass., Sez. VI, 31 gennaio 1996, Alleruzzo, in *Mass. Uff.*, n. 206595.

⁴⁵ Così, testualmente, Cass., Sez. II, 10 novembre 2000, Gianfreda, in *Mass. Uff.*, n. 218588.

⁴⁶ Cfr. Cass., Sez. I, 18 febbraio 2000, Fondi, in *Mass. Uff.*, n. 215513.

⁴⁷ Cfr. Cass., Sez. I, 28 gennaio 2003, Di Giulio, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2003, 359.

per errore sulla portata del pericolo corso e/o nell'uso dei mezzi di difesa, in un caso in cui, a fronte dell'aggressione del marito senza armi, e comunque non procurante lesioni, la moglie aveva reagito accoltellandolo - con una lama di lunghezza non inferiore ai dieci centimetri - e questo anche in considerazione del fatto che, nella specie, in casa erano presenti altre persone, alle quali l'imputata avrebbe potuto chiedere facilmente aiuto⁴⁸.

3.1 L'eccesso colposo e la scriminante putativa

Era il 18 gennaio del 1977, quando il centrocampista della Lazio (ed anche della nazionale di calcio) Luciano Re Cecconi, entrato in una gioielleria romana assieme ad un suo compagno di squadra, per scherzo simulò una rapina a mano armata, e venne subito freddato con un colpo al petto dal titolare della gioielleria, che per altro aveva già subito precedenti rapine, sfociate anche in scontri a fuoco con i malviventi. Il gioielliere venne tratto a giudizio con l'accusa di omicidio colposo, per eccesso colposo di difesa, ma, diciotto giorni dopo, venne assolto per legittima difesa putativa⁴⁹.

Questo rilevante caso di cronaca è tratto dall'Italia degli "anni di piombo" e di *Romanzo criminale*⁵⁰ - quando spesso i gruppi terroristici si finanziavano attraverso rapine nelle gioiellerie, il clima politico era ideologicamente infuocato, ed una parte dei giocatori della Lazio veniva (a torto o ragione) etichettata come "di destra", e dedita ad imprese goliardiche e/o violente - quindi può risultare difficilmente riproponibile in una realtà socio-politica tanto distante come l'attuale, ma comunque dimostra in modo paradigmatico la rilevanza, e l'interferenza, tra gli artt. 52, 55, 59 e 575 c.p. L'esatto ambito applicativo dell'omicidio per legittima difesa, infatti, così come ricostruito dalla giurisprudenza, non può essere identificato, se non in connessione ai due istituti dell'eccesso colposo, «come nel caso di chi uccide quando per difendersi era sufficiente percuotere»⁵¹, e della scriminante putativa, eventualmente per errore determinato da colpa: istituti che almeno teoricamente dovrebbero ampliare notevolmente l'area della non punibilità o, comunque, far emergere quella della punibilità solo per omicidio colposo, ma che nella pratica attuale non sono di frequente ritenuti applicabili dalla giurisprudenza, almeno ai casi di

⁴⁸ Cfr. Cass., Sez. V, 11 maggio 2010, Pe. Ad. Mi., in *Mass. Uff.*, n. 247898.

⁴⁹ Cfr. Trib. Roma, 20 febbraio 1977, Tabocchini, in *Cass. pen.*, 1977, 1046. Per onor di cronaca, si deve riferire che la versione ritenuta in sentenza, anche in base alla testimonianza dell'altro calciatore laziale partecipe dello scherzo - che, alzando subito le mani disarmate, si era salvato - è stata revocata in dubbio in un recente volume d'inchiesta giornalistico, basato anche sui verbali del procedimento. Cfr. MARTUCCI, *Non scherzo. Re Cecconi 1977, la verità calpestata*, Roma, 2012.

⁵⁰ Cfr. DE CATALDO, *Romanzo criminale*, Torino, 2002.

⁵¹ Così Cass., Sez. I, 13 aprile 1984, Ciatto, cit., 713.

omicidio (consumato o tentato).

Per altro, si tratta di due istituti che tendono a sovrapporsi, pure nell'elaborazione dottrinale, nel senso che quando l'errore consista nella sopravvalutazione del pericolo⁵², oppure nel valutare come attuale un pericolo ormai passato o, al contrario, futuro e meramente ipotetico⁵³, alcuni autori sono inclini ad individuarvi un'ipotesi di eccesso di difesa, mentre in entrambi i casi potrebbe sostenersi, forse a maggior ragione, la ricorrenza della scriminante putativa⁵⁴. In definitiva, il risultato non cambia, perché nel caso di sussistenza del dolo, nessuno dei due istituti può trovare applicazione, viceversa, qualora si versi in errore escludente il dolo – che si tratti di errore motivo o esecutivo, e comunque che si ritenga applicabile l'uno o l'altro istituto – nell'ipotesi di errore colpevole si risponderà di omicidio colposo (o di lesioni colpose, con esclusione, quindi, del tentativo di omicidio⁵⁵), mentre, in quello di errore incolpevole, la punibilità risulterà del tutto esclusa.

In tema di omicidio volontario, ad es., la legittima difesa non è stata ritenuta sussistente, neppure come eccessiva o putativa, nel caso in cui la vittima è stata colpita mentre era disarmata, per altro con l'utilizzo di mezzi eccessivi rispetto all'entità del pericolo, anche in considerazione del fatto che l'erronea supposizione del pericolo, per rilevare ex art. 59 c.p., deve basarsi su di un fatto processualmente accertato e, soprattutto, che sia idoneo ad ingenerare il preteso errore dell'agente⁵⁶.

Ancora, in un caso di omicidio (qualificato) preterintenzionale⁵⁷, la circostanza che la vittima – la quale, fino a quel momento, si era limitata a rimanere seduta e ad offendere verbalmente – ad un tratto si fosse alzata in piedi, non è stata considerata una causa oggettiva, ma meramente soggettiva e quindi non rilevante (anche se ciò risulta affatto controverso, in base alla contraria lettera dell'art. 59 c.p.), per la ricorrenza della scriminante putativa: anche se, nella specie, quantomeno si sarebbe dovuto meglio considerare che l'azione difensiva era consistita in una mera spinta (la morte conseguendo al fatto che la vittima aveva sbattuto la testa contro una sporgenza del pavimento), e

⁵² Cfr. VIGANÒ, *Difesa legittima*, cit., p. 819.

⁵³ Cfr. ROMANO, Sub art. 55, 583, in *Comm. sist. C.p.*, cit.

⁵⁴ Cfr. GROSSO, *Difesa legittima e stato di necessità*, cit., 384 ss.

⁵⁵ Cfr. VIGANÒ, *Difesa legittima*, cit., 820.

⁵⁶ Cfr. Cass., Sez. I, 2 giugno 1989, Della Pasqua, in *Riv. pen.*, 1990, 1082.

⁵⁷ Cfr.: ZUCCALÀ, *Il delitto preterintenzionale*, Palermo, 1952; CANESTRARI, *L'illecito penale preterintenzionale*, Padova, 1989 e CATERINI, *Il reato eccessivo*, Napoli, 2008. Più di recente, anche con un riferimento alla relazione tra qualificazione dell'omicidio e la presenza di eventuali *defenses*, si veda PLANTAMURA, *Morte a seguito di sesso "estremo" consensuale: dolo eventuale, preterintenzione o colpa cosciente?*, in *Ind. pen.*, 2013, 575 ss.

dunque avrebbe dovuto ritenersi scriminata⁵⁸.

Con questo, però, non si vuole sostenere che nel caso di superamento dell'area di operatività della scriminate della legittima difesa, anche putativa o eccessiva, l'omicidio debba necessariamente volontario, perché invece giustamente è stato sostenuto che: «l'esimente di cui all'art. 52 c.p. non è applicabile, neppure sotto l'aspetto dell'eccesso colposo, quando la sproporzione non deriva da colpa, ma sia consapevole e volontaria, sicché l'agente non agisce con la volontà di difendersi nella convinzione sia pure erronea di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione, sapendo di rispondere con eccesso all'offesa; in tal caso, del delitto commesso egli risponde a titolo di dolo, oppure, se volle solo ferire e invece uccise, a titolo di preterintenzione»⁵⁹.

Ovviamente, poi, nel formante giurisprudenziale, i profili sostanziali e quelli probatori, se non addirittura di tenuta general-preventiva del sistema, si sovrappongono, per cui è difficile che, a fronte di un omicidio, l'imputato possa beneficiare della legittima difesa, anche putativa (eventualmente colposa) o eccessiva, nel caso in cui non possa dimostrare, mediante testimoni o lesioni riportate, di essere stato effettivamente aggredito⁶⁰. Non a caso, in uno dei non frequenti casi di omicidio volontario in cui la giurisprudenza ha ritenuto la ricorrenza della legittima difesa eccessiva, l'azione si era svolta dinanzi a numerosi testimoni, anche se proprio non si vede perché mai, nell'ipotesi di una brutale aggressione da parte di una persona di nota fama criminale, sia stata ritenuta eccessiva la difesa di un soggetto fisicamente meno prestante, che era ricorso all'uso di un coltello⁶¹.

In definitiva, tanto l'omicidio per legittima difesa eccessiva, quanto quello per legittima difesa putativa – che entrambi avrebbero potuto notevolmente allargare l'ambito operativo della scriminate – non trovano ampia applicazione giurisprudenziale, oppure, specie nel caso dell'eccesso colposo, possono finire per trovarla *contra reum*, cioè per sottrazione alla normale sfera di operatività dell'art. 52 c.p. Questo avviene, tanto per l'importanza del bene sacrificato dall'azione *lato sensu* difensiva – come dimostra una contraria applicazione giurisprudenziale del 2003, ma non a caso in tema di mere lesioni personali⁶² – quanto per una certa istintiva “diffidenza” della

⁵⁸ Cfr. Cass., Sez. V, 7 ottobre 1988, Merlo, in *Riv. pen.*, 1989, 578.

⁵⁹ Cfr. Cass., 24 maggio 1983, Costantino, in *Riv. pen.*, 1984, 454.

⁶⁰ Cfr. Cass., Sez. I, 25 maggio 2012, I., n. 26878, in *Mass. Uff.*, n. 253068.

⁶¹ Cfr. Cass., Sez. I, 25 ottobre 2005, Bollardi, in *Mass. Uff.*, n. 233352.

⁶² Cfr. Cass., Sez. V, 12 aprile 2003, in *Dir. e giust.*, 2003, 40 ss., con nota di PEZZELLA, in cui un tabaccaio che aveva sparato alle ruote dell'auto dei malviventi che l'avevano appena derubato è stato chiamato a rispondere per eccesso di difesa delle lesioni provocate ad uno dei fuggiaschi.

magistratura nei confronti degli istituti in oggetto, che ha portato all'inserimento del requisito ulteriore della ragionevolezza oggettiva dell'errore valutativo, non richiesto dall'art. 59 c.p., e che, per giunta, comporta la sostanziale *interpretatio abrogans* della scriminante putativa colposa.

3.2 L'omicidio per legittima difesa c.d. domiciliare

Il pomeriggio del 13 aprile 2004, a Milano, i titolari di una gioielleria – Giuseppe e Rocco Maiocchi: padre e figlio – uscivano di corsa dal loro negozio, entrambi armati di pistola, e aprivano il fuoco contro due immigrati clandestini che, utilizzando una pesante mazza ferrata, avevano appena sfondato la vetrina della loro oreficeria – producendo un suono simile a quello di colpi di proiettile – e sottratto alcuni orologi. Uno dei due criminali, se pur ferito, riusciva a fuggire, per giunta con parte della refurtiva, mentre l'altro rimaneva ucciso nella vettura (rubata) utilizzata per il colpo. L'accusa contestava l'omicidio volontario (e le lesioni), nonché il porto abusivo d'armi in luogo pubblico, ma non anche il tentato omicidio del secondo immigrato, contro il quale pure erano stati esplosi dei colpi di pistola (che appunto lo avevano ferito), almeno quando ancora si trovava nell'automobile o nei suoi pressi: una chiave di lettura possibile della scelta operata a livello di contestazione può risiedere nella ritenuta – dalla stessa Pubblica Accusa – mancanza del dolo di tentativo o, comunque, della direzione univoca degli atti, visto che, con riferimento all'omicidio consumato, era stata ventilata l'opzione del dolo eventuale.

Nel 2006, la Corte d'assise di Milano⁶³ assolveva gli imputati per il contestato reato di porto abusivo d'armi in luogo pubblico, proprio ritenendo la ricorrenza della legittima difesa (putativa), in quanto, per riuscire a sfondare la vetrina della gioielleria – che teoricamente sarebbe dovuta essere anti-

⁶³ «Non è configurabile responsabilità per il reato di porto illegale di armi comuni da sparo nel caso di due proprietari di una gioielleria i quali, nella giustificata supposizione di doversi difendere da un pericolo di aggressione dopo avere sentito all'improvviso rumori di colpi simili a spari e il rumore di una vetrina esterna che andava in frantumi, escano dal negozio per accertarsi dell'accaduto impugnando ciascuno una pistola.

Rispondono rispettivamente di omicidio colposo e di lesioni colpose due proprietari di una gioielleria i quali, ritenendo per errore dovuto a colpa di essere personalmente minacciati da un giovane tornato a sedersi al posto di guida della propria automobile dopo avere infranto con colpi di mazza una vetrina esterna e sottratto alcuni orologi, sparino autonomamente contro di lui colpi di pistola, cagionandone uno il ferimento di una mano, l'altro la morte», così, Corte d'ass. Milano, 24 maggio 2006, Maiocchi, in *Giur. mer.*, 2007, 2353 ss., con nota di CIPOLLA, *La reazione violenta del derubato, tra la nuova legittima difesa e il problema della ragionevolezza della erronea supposizione della causa di giustificazione*; in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 1665 ss., con nota di PALAVERA, *Bilancia e pistola: la prova dell'elemento psicologico "oltre ogni ragionevole dubbio" in un caso di legittima difesa putativa.*

sfondamento, ma non antiproiettile – i due malviventi avevano prodotto un rumore che, anche secondo le risultanze di un'apposita perizia, poteva essere scambiato per quello di colpi di pistola. Invece, i due imputati furono condannati ad una pena lieve, e comunque sospesa, rispettivamente per omicidio colposo e lesioni colpose, perché la loro tesi, secondo la quale avevano sparato in quanto, errando, avevano ritenuto che uno dei due malviventi stesse per prendere una pistola dal cruscotto dell'automobile, è stata ritenuta sì credibile e, conseguentemente, ha comportato l'applicazione della legittima difesa putativa, ma il loro errore è stato valutato colposo, comportando una delle rare applicazioni dell'ultimo periodo dell'art. 59, co. 4, c.p.

Il caso dei gioiellieri milanesi – forse più del processo che ne seguì – ebbe una grande risonanza mediatica, e risultò pure molto importante politicamente, perché rappresentò l'occasione per l'introduzione – mediante la citata legge n. 59 del 2006 – della c.d. difesa domiciliare⁶⁴: nuovo istituto che tuttavia, paradossalmente, non trovò applicazione proprio nel processo che, in qualche modo, ne aveva comportato la previsione, e questo per la semplice ma fondamentale ragione che i fatti si erano pacificamente svolti in strada, e non all'interno della gioielleria.

Ma una rilevanza del caso in questione può apprezzarsi anche sul piano giuridico, visto che, come accennato, si tratta di una delle rare sentenze in cui è stato ritenuto l'omicidio per legittima difesa putativa colposa, anche sul presupposto, invece negato dalla precedente Cassazione praticamente unanime, della rilevanza soggettiva dell'errore motivo, senza la necessità che quest'ultimo debba essere ritenuto ragionevole oggettivamente. Né si ritiene di andare lontani dal vero affermando che tale interpretazione, indubbiamente corretta in punto di diritto, ma altrettanto negletta dalla giurisprudenza di legittimità precedente⁶⁵, è stata frutto della pressione mediatica favorevole ai due imputati, in qualche modo analoga, pure in un contesto socio-politico tanto distante, a quella che, trent'anni prima, aveva favorito il gioielliere che aveva ucciso il calciatore Re Cecconi.

Insomma, il clima *lato sensu* politico, proprio come normalmente condiziona il legislatore, può avere influenza sulla giurisprudenza e, forse, anche sui commentatori, visto che oggi – a distanza di alcuni anni, e quindi “a freddo” –

⁶⁴ Cfr. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti penali” dei media)*, in *Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007, 289 ss.

⁶⁵ Invece, nel senso della possibilità che, in relazione alla scriminante putativa, sia rilevante tanto l'errore ragionevole, quanto quello irragionevole/colposo, con la conseguenza di legge che, in tal'ultimo caso, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo, in letteratura si cita generalmente un unico precedente di legittimità, per altro ormai affatto risalente: Cass., 25 settembre 1980, Balice, in *Riv. pen.*, 1981, 331.

il coro di critiche allarmate che accompagnò introduzione della legittima difesa c.d. domiciliare⁶⁶, ed anzi gli stessi lavori parlamentari⁶⁷, anche paventando una deriva da *Far West*, può apparire eccessivo, ed in parte non ben mirato. Anche se, a onor del vero, perfino a caldo non mancò chi fece giustamente notare che: «al di là dei trionfalismi di certe frange politiche, e al di là delle accuse talora eccessive lanciate contro la legge da sponde opposte (si pensi all'abusato slogan del "*Far west*"...), la nuova legge dice molto meno di quanto le si vorrebbe far dire. O quantomeno, essa si presta agevolmente ad un'interpretazione "morigerata" (che pare anche la più corretta sotto il profilo esegetico). Si tratta allora dell'ennesima norma-manifesto, volta più a catturare consensi che a disciplinare l'istituto su cui è intervenuta»⁶⁸.

Invece, due critiche molto puntuali e convincenti, ai nuovi commi dell'art. 52 c.p., arrivarono proprio da un'autorevole voce fuori dal coro⁶⁹, che cioè, nonostante il generale apprezzamento per la novella, fece notare: da un lato, come non avesse senso pretendere che, al fine dell'operatività della legittima difesa, l'arma utilizzata fosse legittimamente detenuta, perché la detenzione legittima o meno dell'arma non ha alcuna rilevanza rispetto alla difesa (Tizio potrebbe essere scriminato dall'omicidio, per legittima difesa, del suo aggressore, ma ugualmente condannato per porto abusivo dell'arma utilizzata per difendersi, qualora il porto abusivo sia precedente al sorgere del pericolo: proprio come avvenne nel caso Goetz); nonché, dall'altro, che il requisito della "non desistenza" di cui all'art. 52, co. 2, lett. b), è in realtà implicito nel concetto di difesa – perché altrimenti non di difesa bisognerebbe parlare, ma di rappresaglia – e quindi non doveva essere inserito o, a limite, doveva essere inserito anche alla lett. a), mentre la distinzione tra le due lettere potrebbe indurre a ritenere che la disposizione di cui alla prima operi, per assurdo, anche in caso di desistenza.

Si aggiunga che, almeno a parere di chi scrive, è ugualmente insensato prevedere che possano usufruire della legittima difesa c.d. domiciliare solo coloro

⁶⁶ Cfr. MERZAGORA, BETSOS, *Da Abele a Caino, passando per John Wayne: sull'autodifesa, ancorché legittima*, in *Riv. it. med. leg.*, 2007, 101 ss. Sulla questione prese posizione perfino la CEL. Cfr. *Corriere della Sera*, *I vescovi: legittima difesa pericolosa*, 1 febbraio 2006, 17. In dottrina, sostiene la mancanza di conformità tra l'insegnamento della Chiesa cattolica e la legittima difesa c.d. domiciliare DOLCINI, *La riforma della legittima difesa: leggi "sacrosante" e sacro valore della vita umana*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 431ss., e, spec. 433 ss.

⁶⁷ Cfr.: PISA, *La legittima difesa tra Far West ed Europa*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 797 ss.; LO MONTE, *Osservazioni sulle annunciate modifiche in tema di legittima difesa e uso legittimo delle armi: ebbene si 'giù le mani dal codice Rocco'*, in *Critica dir.*, 2005, 15 ss., che pure evoca "il far west postmoderno".

⁶⁸ Così, testualmente, CADOPPI, *La legittima difesa domiciliare (c.d. «sproporzionata» o «allargata»): molto fumo e poco arrosto*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 435 ss., e, spec., 440.

⁶⁹ Cfr. M. GALLO, *La legittima difesa continua a piacer poco agli italiani*, in *Critica dir.*, 2005, 174 ss.

che si trovano presenti legittimamente all'interno di certi luoghi, così escludendo, ad es., che possa usufruire della scriminante chi, eventualmente con tutta la sua famiglia, viva in un appartamento occupato abusivamente. Ancora una volta, cioè, proprio da questo doppio utilizzo dell'avverbio legittimamente, emerge una dimensione eticizzante – o comunque da *law and order*⁷⁰ – della legittima difesa, che si ritiene inaccettabile, perché opera una distinzione irragionevole, e violativa dell'art. 3 Cost, tra cittadini rispettosi delle leggi (buoni), che possono difendersi ampiamente, e cittadini irrispettosi (cattivi), o magari ancor peggio clandestini⁷¹ (nemici⁷²), che possono difendersi in modo più restrittivo.

Decisamente, però, il vero punto debole della novella consiste nella mancata specificazione, al nuovo secondo comma, lett. b), art. 52 c.p., dell'oggetto del pericolo dell'aggressione, perché la portata innovativa della disposizione in commento cambia radicalmente, a seconda che il pericolo d'aggressione si riferisca: a beni personali (vita, incolumità, libertà sessuale, etc.), così risolvendosi in una mera presunzione di proporzione – per altro, secondo attenta dottrina *iuris tantum*, e non priva di vincoli, come quello di attuare comunque la difesa meno lesiva per l'offensore⁷³ – della risposta armata in taluni ca-

⁷⁰ Cfr.: INSOLERA, *Sicurezza e ordine pubblico*, in *Ind. pen.*, 2010, 27 ss.; DONINI, *Sicurezza e diritto penale*, in *Cass. pen.*, 2008, 3558 ss. e PULITANÒ, *Sicurezza e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 547 ss.; RISICATO, *Verso un diritto penale illiberale? La crisi di senso dell'intervento penale tra derive securitarie e paternalistiche*, in *Studi in onore di Mario Romano*, I, Napoli, 2011, 525 ss.

⁷¹ Cfr.: PAVARINI, *La neutralizzazione degli uomini inaffidabili: la nuova disciplina della recidiva e altro ancora sulla guerra alle Unpersonen*, in *Studi quest. crim.*, 2006, 7 ss.; FLORA, *Verso un diritto penale del tipo d'autore?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 559 ss.; e PLANTAMURA, *Lo Stalker, il Pervertito e il Clandestino: il ritorno del tipo d'autore nel diritto penale del terzo millennio*, in *Ind. pen.*, 2012, 371 ss.

⁷² Cfr.: JAKOBS, CANCIO MELIÀ, *Derecho penal del enemigo*, Madrid, 2003; CAPUTO, DAL LAGO, PALAZZO, MOROSINI, FANCHIOTTI, DELLA PORTA-REITER, PULITANÒ, SANTALUCIA, CESQUI, FERRAJOLI, ROSSI, DINO, PEPINO, *Verso un diritto penale del nemico?*, in *Quest. giust.*, 2006 (numero monografico); JAKOBS, AMBOS, CANCIO MELIÀ, HORNLE, MUNOZ CONDE, PRITTWITZ, APONTE, PASTOR, COLE, DINH, DUBBER, FLETCHER, *Diritto penale del nemico – Un dibattito internazionale*, a cura di Donini, Papa, Milano, 2007; DONINI, *Il diritto penale di fronte al "nemico"*, in *Scritti per Federico Stella*, cit., 79 ss.; PAGLIARO, *'Diritto penale del nemico': una costruzione illogica e pericolosa*, in *Cass. pen.*, 2010, 2460 ss.; MANTOVANI, *Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell'amico, il nemico del diritto penale e l'amico del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 470 ss.; DONINI, *Il diritto penale di fronte al 'nemico'*, in *Cass. pen.*, 2006, 735 ss.

⁷³ Cfr. FORTE, *I nuovi confini della legittima difesa*, in *Cass. pen.*, 2006, 3066 ss., che sottolinea come l'originario disegno di legge prevedeva un art. 52-bis c.p. in cui era presente l'inciso «in ogni caso», poi eliminato nella versione divenuta legge. Analogamente, CADOPPI, *La legittima difesa domiciliare (c.d. «sproporzionata» o «allargata»): molto fumo e poco arrosto*, cit., 437ss., secondo il quale la presunzione di proporzione non implica che il difensore possa ricorrere indifferentemente a qualsiasi difesa, anche letale, e – il che poi è il rovescio della stessa medaglia – a qualsiasi arma di difesa, come invece, a livello comparatistico, risulta indubbio che il difensore possa fare, contro il ladro introdottosi nell'abitazione, ad es. nel codice dello Stato di New York e in quello ucraino.

si, quindi non distinguendosi in modo significativo dalla lettera precedente⁷⁴, che infatti sembrerebbe espressiva più che altro di un'inversione dell'onere della prova, rispetto al c.d. onere di allegazione che grava su chi voglia far valere una scriminante; oppure, secondo l'intento del legislatore storico – e nonostante alcune smentite da parte di singoli parlamentari⁷⁵ – riguardi anche i beni patrimoniali di cui proprio alla stessa lett. *b*), così operando invece una notevole estensione dell'ambito dell'operatività della scriminante.

Tale eventuale estensione, però – almeno secondo l'interpretazione prevalente – risulterebbe controversa specie con riferimento al già richiamato disposto dell'art. 2 C.e.d.u.⁷⁶ Tant'è vero che la dottrina si è schierata per l'interpretazione più restrittiva, ovverosia quella della rilevanza del pericolo di aggressione ai soli beni personali, in modo nettamente maggioritario⁷⁷, ma non unanime⁷⁸, ed anche con posizioni intermedie, per cui bisognerebbe valorizzare soprattutto il requisito della necessità della difesa, e comunque la risposta armata sarebbe possibile anche in presenza di un pericolo di aggressione a beni solo patrimoniali, ma con esclusione, dall'ambito di operatività della scriminante, degli esiti letali⁷⁹.

Da parte sua, la giurisprudenza ha offerto un'interpretazione equilibrata della legittima difesa c.d. domiciliare, valorizzando l'effetto della presunzione legale di proporzionalità⁸⁰, «nel caso di violazione del domicilio da parte

⁷⁴ Come giustamente nota PALIERO, *La difesa legittima territoriale (ovvero, un paradigma orientato sulla sproporzione)*, in *Leg. pen.*, 2006, 569 ss., e, spec., 583.

⁷⁵ Cfr. CADOPPI, *La legittima difesa domiciliare (c.d. «sproporzionata» o «allargata»): molto fumo e poco arrosto*, cit., 439.

⁷⁶ Cfr. CHIAVARIO, *La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale*, Milano, 1969, 152 ss.; PADOVANI, *Difesa legittima di interessi patrimoniali e facoltà di arresto del privato*, in *Giust. it.*, II, spec. 612; ID., voce *Difesa legittima*, in *Dig. Pen.*, Torino, 1989, III, 513;

⁷⁷ Nel senso più restrittivo, oltre ai lavori già citati, si veda: SEMERARO, *Riflessioni sulla riforma della legittima difesa e sull'autotutela in un privato domicilio*, in *Cass. pen.*, 2006, 843 ss. e VIGANÒ, *Sulla 'nuova' legittima difesa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 189 ss., secondo il quale un pericolo di aggressione a beni personali, se pur non attuale, deve pur essere presente anche ai sensi della lett. *b*).

«Tale interpretazione, che comporterebbe un ridimensionamento del problema della sancita presunzione della proporzione tra difesa e offesa, non appare però quella voluta dal legislatore e desumibile dalla nuova legge, la quale anche nella sua formulazione appare riferire il pericolo di aggressione all'incolumità e ai beni patrimoniali, congiuntamente ma anche disgiuntamente e, quindi, anche ai beni patrimoniali soltanto», così, testualmente, MANTOVANI, *Legittima difesa comune e legittima difesa speciale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 432 ss.

⁷⁹ Cfr. MILITELLO, *La proporzione nella nuova legittima difesa: morte o trasfigurazione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 826 ss.

⁸⁰ «In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla l. 13 febbraio 2006 n. 59 all'art. 52 c.p., hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo ad uso equiparato, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso dell'arma come mezzo di difesa della propria o

dell'aggressore a cui si contrappone, per salvaguardare la propria incolumità o propri beni, l'uso di arma legittimamente detenuta»⁸¹, ma anche chiarendo che il nuovo secondo comma dell'art. 52 c.p. «non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione», per cui non poteva certamente ritenersi scriminata l'uccisione del creditore – per altro, debole fisicamente perché avanti negli anni – da parte della debitrice che lo aveva inizialmente accolto in casa⁸².

Anche la questione del pericolo di aggressione, di cui alla lettera b), è stata risolta nel modo meno controverso – per altro, proprio con l'intento dichiarato di operare un'interpretazione conforme agli obblighi internazionali discendenti dall'art. 2 C.e.d.u. – specificando che «la legittima difesa dei beni con armi, pur nell'ambito del concetto di proporzionalità ora normativamente stabilito, è legittima solo se vi è anche un pericolo concreto di un pregiudizio attuale (se non vi è desistenza) per la incolumità fisica dell'aggredito o di altri»⁸³, infatti, «nell'ipotesi di cui al 2 co., lett. b), il requisito della «non desistenza» indica che l'aggressione ai beni patrimoniali, ossia il sostrato oggettivo dell'*animus defendendi*, deve essere in corso; mentre il «pericolo di aggressione», che non deve necessariamente essere attuale, sussiste ogni volta in cui le circostanze concrete non permettono di escludere un'evoluzione dell'azione in senso lesivo dell'integrità fisica»⁸⁴. In particolare, questa concezione, per così dire dinamica, della norma in questione e delle realtà fenomeniche alle quali si applica, in cui il pericolo d'aggressione dev'essere nei confronti dei beni personali, ma non deve necessariamente caratterizzarsi come attuale, in dottrina era stata proposta da Ronco⁸⁵.

dell'altrui incolumità», così Cass., Sez. I, 27 maggio 2010, Grande, in *Giust. pen.*, 2010, 687. Nello stesso senso, si veda anche Cass., Sez. III, 29 gennaio 2013, P., in *Mass. Uff.*, n. 255249.

⁸¹ Così Cass., Sez. V, 28 giugno 2006, Abdel Sayed, in *Mass. Uff.*, n. 234382; nello stesso senso, Id., Sez. I, 16 febbraio 2007, Amoroso, in *Mass. Uff.*, n. 236366.

⁸² Cass., Sez. I, 21 febbraio 2007, Sampino, in *Ind. pen.*, 2009, 1120, con nota di BONFIGLIO, *Nuova legittima difesa e convenzione europea sui diritti dell'uomo*.

⁸³ Così Cass., Sez. I, 8 marzo 2007, Grimaldi, in *Giur. it.*, 2007, 2827, con nota di TABOGA.

⁸⁴ Così Assise Milano, 31 marzo 2009, P., in *Corr. mer.*, 2009, 870, con nota di ZIRULIA.

⁸⁵ Cfr. RONCO, voce *Legittima difesa*, cit., 651.